



COMUNE DI MONTEROTONDO
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 26.03.2002)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1. *(Disposizioni generali)*

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.2. *(Durata in carica dei consiglieri)*

Art.3. *(Anzianità dei consiglieri)*

Art.4. *(Informazione ai consiglieri comunali)*

Art.5. *(Decadenza dei consiglieri)*

Art.6. *(Dimissioni degli eletti)*

Art.7. *(Astensione obbligatoria)*

Art.8. *(Assenza prolungata)*

Art.9. *(Indennità di funzione)*

Art.10. *(Locali, attrezzature e risorse per il Presidente e per i Gruppi consiliari)*

TITOLO III I GRUPPI CONSILIARI

Art.11. *(Composizione dei Gruppi consiliari)*

Art.12. *(Costituzione dei Gruppi consiliari)*

Art.13. *(Costituzione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo)*

Art.14. *(Funzioni di rappresentanza)*

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Art.15. *(Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti)*

Art.16. *(Nomina dei componenti delle Commissioni)*

Art.17. *(Convocazione e validità delle Commissioni permanenti)*

Art.18. *(Competenza delle Commissioni permanenti)*

Art.19. *(Partecipazione alle sedute di Consiglieri non appartenenti alla Commissione)*

Art.20. *(Richiesta di parere di altre Commissioni)*

Art.21. *(Disposizioni generali sulle sedute delle Commissioni)*

Art.22. *(Funzioni di controllo)*

Art.23. *(Commissioni di controllo e garanzia)*

Art.24. *(Nomina Commissioni speciali ed incarichi a singoli consiglieri)*

TITOLO V
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.25.** *(Convocazione del Consiglio comunale)*
- Art.26.** *(Procedura delle convocazioni)*
- Art.27.** *(Funzioni deliberative)*
- Art.28.** *(Apertura e valida costituzione delle adunanze)*
- Art.29.** *(Procedure per la seconda convocazione)*
- Art.30.** *(Sedute pubbliche)*
- Art.31.** *(Sedute segrete)*
- Art.32.** *(Affari per la cui trattazione è richiesto un determinato numero di presenti o per la cui approvazione è richiesto un determinato numero di voti favorevoli)*
- Art.33.** *(Computo del numero legale per la validità delle adunanze in casi particolari)*
- Art.34.** *(Elezione del Sindaco, nomina della Giunta e prima convocazione della seduta consiliare)*
- Art.35.** *(Nomina dei Revisori dei Conti)*
- Art.36.** *(Elezione della Commissione per la revisione delle liste elettorali)*
- Art.37.** *(Designazione degli scrutatori)*
- Art.38.** *(Richiesta di verifica del numero legale)*
- Art.39.** *(Ordine della discussione)*
- Art.40.** *(Regolamentazione degli interventi)*
- Art.41.** *(Divieto di interruzione e divagazioni)*
- Art.42.** *(Interdizione della parola)*
- Art.43.** *(Richiesta della parola per fatto personale)*
- Art.44.** *(Precedenza dei richiami di regolamento all'ordine del giorno e alla priorità di una votazione)*
- Art.45.** *(Proposizione di questione pregiudiziale e sospensiva)*
- Art.46.** *(Ordine delle proposte da deliberare - Assenso tacito del Consiglio)*
- Art.47.** *(Proposte incidentali)*
- Art.48.** *(Lettura di relazioni illustrative delle proposte)*
- Art.49.** *(Ordine delle discussioni e delle controproposte)*
- Art.50.** *(Consegna al Presidente degli emendamenti)*
- Art.51.** *(Rinuncia alla proposta e all'emendamento)*
- Art.52.** *(Discussione degli Articoli, Capitoli o Voci)*
- Art.53.** *(Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni)*
- Art.54.** *(Correzioni di forma)*
- Art.55.** *(Chiusura della discussione generale)*
- Art.56.** *(Forma delle votazioni)*
- Art.57.** *(Controprova della votazione per alzata di mano)*
- Art.58.** *(Procedura della votazione per appello nominale)*
- Art.59.** *(Procedura della votazione per scrutinio segreto)*
- Art.60.** *(Divieto di parola e proclamazione dell'esito della votazione)*
- Art.61.** *(Approvazione delle deliberazioni)*
- Art.62.** *(Proposte ritirate)*
- Art.63.** *(Gli Assessori comunali)*
- Art.64.** *(Comunicazioni al Consiglio delle deliberazioni adottate dal Commissario straordinario)*

TITOLO VI PRESIDENZA

- Art.65.** *(Ufficio di Presidenza)*
- Art.66.** *(Presidenza delle sedute)*
- Art.67.** *(Potere discrezionale del Presidente)*
- Art.68.** *(Disciplina dei Consiglieri)*
- Art.69.** *(Disciplina delle sedute)*
- Art.70.** *(Disciplina del pubblico)*
- Art.71.** *(Misure d'ordine e polizia nell'aula consiliare)*

TITOLO VII INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEI CONSIGLIERI

- Art.72.** *(Facoltà di presentare Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni e proposte di deliberazioni)*
- Art.73.** *(Contenuto e forma delle Interrogazioni)*
- Art.74.** *(Iscrizioni delle interrogazioni nell'ordine del giorno dei lavori)*
- Art.75.** *(Risposta alle Interrogazioni)*
- Art.76.** *(Replica alle dichiarazioni della Giunta sulle Interrogazioni)*
- Art.77.** *(Carattere di urgenza delle Interrogazioni)*
- Art.78.** *(Interrogazioni urgenti)*
- Art.79.** *(Risposta scritta alle Interrogazioni)*
- Art.80.** *(Contenuto e forma dell'Interpellanza)*
- Art.81.** *(Iscrizione delle Interpellanze nell'ordine del giorno dei lavori)*
- Art.82.** *(Risposte alle Interpellanze)*
- Art.83.** *(Trattazione delle Interpellanze e delle Interrogazioni)*
- Art.84.** *(Contenuto e forma delle Mozioni)*
- Art.85.** *(Inserzione delle Mozioni all'ordine del giorno dei lavori)*
- Art.86.** *(Ritiro delle Mozioni)*
- Art.87.** *(Discussione di mozioni relative a fatti o argomenti identici o connessi)*
- Art.88.** *(Precedenza delle Mozioni sulle Interpellanze)*
- Art.89.** *(Discussione delle Mozioni)*

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

- Art.90.** *(Funzioni del Segretario)*
- Art.91.** *(Compilazione e contenuto dei processi verbali)*
- Art.92.** *(Sottoscrizione dei verbali)*
- Art.93.** *(Redazione, stampa e deposito degli atti consiliari)*
- Art.94.** *(Deposito delle proposte presso il Segretario generale)*

TITOLO IX INCARICHI AD AZIENDE SPECIALI

- Art.95.** *(Nomina del Consiglio di Amministrazione delle Aziende speciali)*
- Art.96.** *(Compiti del Consiglio comunale nei confronti delle Aziende)*

Art.97. *(Istituzioni)*

Art.98. *(Aziende speciali)*

TITOLO X
NORME TRANSITORIE

Art.99. *(Nuove procedure di convocazione)*

Art.100.*(Entrata in vigore)*

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Disposizioni generali

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Qualora, nel corso delle sedute, si verificano fatti non disciplinati dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente del Consiglio comunale sentito il Segretario generale.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 2 - Durata in carica dei consiglieri

1. Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.

2. Ove un consigliere venga riconosciuto ineleggibile o deceda prima della sua proclamazione, è sostituito dal candidato il quale, nella medesima lista, abbia conseguito il maggior numero di preferenze.

3. Analoga sostituzione viene effettuata nei confronti di eletti deceduti o decaduti nel corso del quinquennio.

4. I componenti del Consiglio, all'inizio del loro mandato e a cura dell'amministrazione, sono muniti di apposita tessera di riconoscimento, recante il sigillo del Comune di Monterotondo nonché, in calce, la firma del Sindaco oltre al fotogramma, alle generalità del consigliere ed alla durata del mandato.

5. Le tessere sono numerate ed annotate in un apposito registro tenuto dal Presidente del Consiglio.

6. Il Consiglio Comunale delibera di assicurare i consiglieri contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

ART. 3 - Anzianità dei consiglieri

1. E' consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti personali sommati a quelli riportati dalla lista di appartenenza, con l'esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di condizioni

si considera anziano il consigliere di maggiore età.

ART. 4 - Informazione ai Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, potranno inviare agli uffici comunali istanze, richieste, proposte e comunicazioni utilizzando il telefax ovvero altro strumento di trasmissione di atti di cui gli uffici comunali siano dotati.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutti i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Le copie dei documenti verranno rilasciate a titolo gratuito ed in tempo reale.

3. Il diritto di accesso all'informazione è garantito anche tramite strumenti informatici e telematici.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 5 - Decadenza dei consiglieri

1. Il consigliere comunale che risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica, così come previsto dall'art. 19, comma 12, del vigente Statuto comunale.

2. Le giustificazioni delle assenze dalle sedute consiliare vanno comunicate dall'interessato per iscritto, anche via fax, alla Presidenza del Consiglio entro e non oltre 10 giorni dopo la data della seduta. In caso contrario le assenze saranno considerate ingiustificate.

ART. 6 - Dimissioni degli eletti

1. Qualora il Sindaco o un Consigliere intendano dimettersi dalla carica, le loro dimissioni saranno valide solo se presentate in forma scritta, personalmente o a mezzo di procura speciale, con le modalità di cui all'art.38 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 7 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte, direttamente od indirettamente, in appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, in favore e per conto

del Comune e delle istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Presidente del Consiglio comunale, che fa dare atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 8 - Assenza prolungata

1. Ogni consigliere comunale può, con lettera diretta al Presidente, chiedere di essere considerato in stato di assenza per una o più sedute.

2. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta perché ne prenda atto.

3. Durante questo periodo, il consigliere comunale non decade dai diritti inerenti gli atti, contenenti interrogazioni ed interpellanze, già ricevuti dall'Amministrazione comunale.

ART. 9 - Indennità di funzione

1. Ogni consigliere comunale può richiedere la conversione del gettone di presenza in indennità di funzione.

2. Tale indennità, che non dovrà comunque comportare maggiori oneri per l'ente, sarà stabilita tramite apposita deliberazione.

3. L'importo di tale indennità sarà ridotto del cinquanta per cento qualora il consigliere risulti assente alle attività connesse al suo mandato in più di tre occasioni nell'arco di un mese e del settantacinque per cento nel caso le assenze siano superiori a cinque.

ART. 10 - Locali e attrezzature per il Presidente e per i gruppi consiliari

1. Il Presidente del Consiglio ed i gruppi consiliari dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale e dei

rapporti istituzionali che vorranno intrattenere con altri Enti Locali e Istituzioni.

2. Le risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Successivamente all'avvenuta esecutività del bilancio, tali risorse sono attribuite all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale ed ai gruppi consiliari, in quest'ultimo caso seguendo un criterio di proporzionalità rispetto al numero di componenti di ciascun gruppo.

3. Con apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale verranno fissati i criteri e le tipologie di spesa.

4. La gestione contabile complessiva delle risorse finanziarie verrà effettuata dal dirigente responsabile, nel rispetto delle attribuzioni, dei criteri e delle tipologie di spesa definite nella deliberazione di cui al precedente comma 3.

TITOLO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 11 - Composizione dei Gruppi consiliari

1. Ogni Consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale ciascun Consigliere è tenuto ad indicare al Presidente del Consiglio comunale il gruppo del quale intende far parte.

ART. 12 - Costituzione dei Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo si costituisce comunicando al Presidente del Consiglio comunale l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del gruppo stesso.

2. Ciascun Presidente di gruppo nomina uno o più Vice Presidente di Gruppo. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento, così come delle variazioni nella composizione del Gruppo stesso, viene data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

ART. 13 - Costituzione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. Il Presidente del Consiglio comunale può convocare la Conferenza dei Presidenti di gruppo per consultarli in ordine allo svolgimento dei lavori consiliari.

2. La convocazione avviene, di norma, 48 ore prima della seduta del Consiglio comunale o, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, per la trattazione di argomenti o questioni inerenti al proprio mandato.

3. La Conferenza dei Presidenti di gruppo ha poteri essenzialmente organizzativi.

4. Alla Conferenza dei Presidenti di gruppo compete, tra l'altro, di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento e la soluzione di conflitti di competenza tra organi comunali.

5. Se la questione sull'interpretazione o sul conflitto di competenza è sollevata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, la questione stessa è demandata alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, su decisione del Presidente dell'assemblea o a seguito di deliberazione del Consiglio comunale; la trattazione dell'argomento al quale la questione si riferisce viene sospesa.

6. Nei casi di urgenza la conferenza dei Presidenti di Gruppo può essere convocata immediatamente; in tal caso la trattazione dell'argomento al quale la questione si riferisce viene sospesa.

7. Il Consiglio comunale delibera dopo che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha espresso la propria proposta o parere.

8. La segreteria della Conferenza dei Presidenti di gruppo provvederà a mantenere un repertorio delle decisioni assunte sugli argomenti trattati.

9. In caso di assenza il Presidente del gruppo può essere sostituito da un Consigliere del medesimo gruppo, previa delega scritta del Presidente del gruppo stesso, con pienezza di funzioni, medesime indennità ed agevolazioni.

ART. 14 - Funzioni di rappresentanza

1. Per le sue funzioni di rappresentanza il Consiglio comunale nomina, di volta in volta, apposita delegazione, composta dal Presidente del Consiglio o dal Vicepresidente, nonché da quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza. La delegazione consiliare, così composta, è affiancata da quella nominata dalla Giunta comunale.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

ART. 15 - Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

1. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Consiglio delibera la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, in ragione di una per ogni assessorato. La loro competenza viene stabilita in ragione delle materie delegate a ciascun Assessore.

2. Ciascuna commissione permanente è composta da cinque consiglieri e presieduta da un componente eletto dalla commissione stessa nella prima seduta utile; risulterà eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Sempre nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio comunale, ciascuna commissione elegge anche un Vice Presidente con votazione separata da quella del Presidente ed i componenti potranno votare un solo nominativo.

4. Il Consigliere che fa parte di una commissione permanente, nel caso di assenza, può essere sostituito da un consigliere del suo gruppo con pienezza di funzioni con le medesime indennità e agevolazioni di legge.

5. Per lo studio di particolari questioni, le commissioni possono sentire funzionari del Comune, tecnici esterni e rappresentanti sindacali e popolari, senza diritto di voto.

6. Ogni Consigliere comunale è designato di diritto ad una Commissione permanente e in ognuna di esse deve essere rappresentata la minoranza.

7. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono svolte da un funzionario comunale della carriera direttiva o di concetto incaricato dal Segretario Generale; a tale funzionario spetta compilare e conservare i verbali sommariamente redatti, che, letti, al termine di ciascuna seduta vengono sottoscritti da tutti i presenti.

8. Alle riunioni delle commissioni consiliari partecipa di norma l'Assessore competente, il quale in caso di legittimo

impedimento, ne darà comunicazione al rispettivo Presidente.

9. Ciascuna Commissione è costituita per l'esame, lo studio e la trattazione delle medesime materie delegate all'Assessore, fornisce a quest'ultimo i relativi pareri consultivi.

ART. 16 - Nomina dei componenti delle Commissioni

1. Le composizioni delle Commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Consiglio comunale su proposta della Conferenza dei Presidenti di gruppo.

2. Qualora la Conferenza non raggiunga un accordo, il Consiglio delibererà conferendo ad ogni consigliere la facoltà di votare cinque nominativi.

ART. 17 - Convocazione e validità delle Commissioni permanenti

1. I Presidenti di ciascuna commissione permanente, di concerto fra loro, e sentiti i rispettivi Commissari, entro trenta giorni dalla loro elezione, pubblicano il calendario annuale delle sedute ordinarie delle commissioni medesime, che verrà rinnovato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Ogni commissione permanente deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte al mese ed in via straordinaria, su richiesta del Sindaco, dell'Assessore o di almeno due componenti.

2. Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle singole sedute sono fissati dal Presidente.

3. Resta salva la facoltà del Sindaco e dell'Assessore di far iscrivere all'ordine del giorno le questioni da loro ritenute opportune.

4. Gli ordini del giorno delle commissioni verranno affissi a cura dell'Ufficio su apposita bacheca almeno 48 ore prima della riunione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti di gruppo mediante deposito nelle rispettive caselle.

5. Trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione indicata, senza che si sia raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti, la seduta si considera valida ai fini dell'espressione del parere di competenza, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti.

ART. 18 - Competenza delle Commissioni permanenti

1. Ciascuna commissione permanente esamina tutte le proposte di deliberazione e questioni che la Giunta o il Sindaco trasmetteranno, prima della discussione in Consiglio.

2. Esamina altresì le proposte di deliberazione e questioni, che il Consiglio riterrà di sottoporle.

3. Le commissioni hanno anche poteri di iniziativa e funzioni promozionali nel settore di competenza ed in tal senso possono avanzare proposte al Sindaco o all'Assessore.

4. Gli assessori competenti, su richiesta delle commissioni, riferiscono sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio.

5. Le commissioni permanenti, inoltre, sono dall'Assessore competente chiamate ad esaminare in via preliminare le proposte di deliberazione della Giunta ritenute di particolare rilevanza.

6. Il parere consultivo della commissione deve essere indicato nel corpo della deliberazione. Qualora la seduta relativa all'esame di tale delibera sia andata deserta, tale circostanza dovrà essere comunque indicata nel corpo della deliberazione.

ART. 19 - Partecipazione alle sedute di consiglieri non appartenenti alla Commissione

1. Le commissioni hanno facoltà di chiedere alle ripartizioni, uffici, servizi e aziende del Comune, informazioni, notizie e documenti che permettano alle commissioni stesse una migliore valutazione e approfondimento delle proposte.

2. Ogni Consigliere può partecipare a tutte le commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto, salvo il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso gruppo del Consiglio comunale, nel qual caso egli potrà, con pienezza di diritti, partecipare non solo alla discussione, ma anche alle votazioni.

3. Nel caso di presenza di più consiglieri non effettivi alla commissione permanente, appartenenti al medesimo Gruppo consiliare, assumerà le veci del collega effettivo assente dello stesso Gruppo, il Presidente di Gruppo

o, in mancanza, il Vice Presidente di Gruppo od il Consigliere più anziano di età.

ART. 20 - Richiesta di parere di altre Commissioni

1. Ciascuna commissione, prima di procedere all'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, può fare richiesta che sia sentito il parere di altra commissione. In tal caso i rispettivi Presidenti provvederanno alla convocazione congiunta.

ART. 21 - Disposizioni generali sulle sedute delle Commissioni

1. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta congiunta per l'esame di particolari questioni che coinvolgono la competenza di ciascuna di esse.

2. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n. 267/2000, sono pubbliche solo quando si esaminano proposte di deliberazioni consiliari il cui iter formativo si sia concluso con l'acquisizione dei pareri rilasciati dagli uffici competenti.

3. In tutti gli altri casi le sedute delle Commissioni non sono pubbliche e i componenti sono vincolati al segreto d'ufficio, conformemente allo stesso vincolo a cui sono tenuti gli uffici comunali competenti per l'iter formativo dell'atto amministrativo, fatti salvi, naturalmente, i diritti e le prerogative degli amministratori e dei singoli consiglieri comunali, così come disposto dall'art.19 dello Statuto comunale.

ART. 22 - Funzioni di controllo

1. Le Commissioni permanenti, informandone il Presidente del Consiglio, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza.

2. Delle indagini conoscitive può essere redatta una relazione conclusiva, eventualmente una di maggioranza ed una di minoranza, trasmessa al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei Gruppi consiliari, nonché al Sindaco.

ART. 23 - Commissioni di controllo e garanzia

1. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e/o di

garanzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza consiliare.

2. Ove fossero costituite più Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, si procederà alla nomina del Presidente delle stesse secondo criteri di rotazione tra i gruppi consiliari di minoranza, tenendo conto della rispettiva rappresentatività.

ART. 24 - Nomina di Commissioni speciali ed incarichi a singoli consiglieri

1. Il Consiglio, ove lo ritenga necessario, istituisce commissioni speciali per lo studio di casi specifici e/o l'accertamento di fatti aventi rilevanza pubblica.

2. La composizione e le norme di funzionamento di tali commissioni sono stabilite dal Consiglio con propria deliberazione, fatto salvo il criterio proporzionale tra i gruppi consiliari.

3. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi componenti per esaminare e riferire su argomenti e questioni che necessitano di indagini o specifici approfondimenti.

TITOLO V

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 25 – Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio comunale e si riunisce almeno una volta al mese ad eccezione di agosto.

2. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio con le modalità descritte dall'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, quando lo richiedano il Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.

3. Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.

4. Il Consiglio può riunirsi eccezionalmente in luogo diverso a discrezione del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti di gruppo.

5. L'ordine del giorno prevede l'ora di inizio della seduta del Consiglio e, di norma, le sedute hanno la durata massima di sei ore. Qualora l'Ordine del giorno non si esaurisca, il Consiglio si intende riconvocato per il

giorno successivo alla stessa ora, per la trattazione degli argomenti già iscritti all'Ordine del giorno. Il Presidente può valutare la possibilità di un prolungamento dell'orario della seduta, in tal caso mette in votazione la proposta.

ART. 26 - Procedura delle convocazioni

1. Il Presidente convoca i consiglieri con avvisi scritti, che il messo comunale notifica presso il domicilio appositamente dichiarato, nell'ambito del territorio comunale.

2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco delle delibere da trattarsi, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima; per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso si renda necessario inserire all'ordine del giorno delle sessioni ordinarie delibere aggiuntive, queste devono avere carattere di straordinarietà e di urgenza.

3. Nei soli casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, venga notificato entro il termine di 24 ore prima dell'orario di convocazione del Consiglio.

4. In questi ultimi casi l'avviso deve recare, in calce, congrua motivazione in ordine ai caratteri dell'urgenza.

5. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario generale ed in sua assenza del vicesegretario generale, essere pubblicato all'albo pretorio negli stessi termini della convocazione del Consiglio comunale. L'avviso di convocazione deve essere altresì trasmesso ai componenti la Giunta comunale.

6. Unitamente all'avviso di convocazione, vengono consegnate le proposte di delibera nonché i relativi allegati, mentre gli eventuali elaborati restano a disposizione presso l'Ufficio di Segreteria (a titolo esemplificativo, si considerano elaborati: le planimetrie, i progetti tecnici, gli estratti contabili, le fonti normative e, comunque, tutto ciò che è espressamente definito come tale dal Presidente del Consiglio comunale).

ART. 27 - Funzioni deliberative

1. Il Consiglio comunale ha funzioni deliberative sulle materie di cui all'art.42 del D.Lgs. n.267/2000 e su quanto altro

attribuitogli da leggi od atti aventi forza di legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti previsti dall'art.42, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 28 - Apertura e valida costituzione delle adunanze

1. All'ora stabilita per la riunione, il Presidente, unitamente al segretario, si reca nella sala consiliare.

2. Il Presidente, prima di dichiarare aperta la seduta, ne accerta la validità verificando che il numero dei consiglieri presenti corrisponda al numero legale previsto dalla legge.

3. La seduta, sia essa di prima o di seconda convocazione, è valida quando sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

4. All'uopo, il Presidente invita il segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora i presenti non integrino il numero legale, dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.

5. Ove non si raggiunga il numero legale, trascorsi sessanta minuti dall'orario fissato per la convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta.

6. E' in facoltà del Presidente, anche in carenza del numero legale, dichiarare aperta la seduta per la sola discussione di interpellanze ed interrogazioni, sempre che sia presente il Sindaco o l'Assessore delegato per la materia sulla quale verte l'interpellanza o l'interrogazione.

7. In apertura della seduta consiliare, subito dopo l'appello, è in facoltà dei consiglieri, contenendo il proprio intervento nel termine di cinque minuti, porre questioni contingenti ed indifferibili di rilevanza pubblica e chiedere al Presidente ed alla Giunta di pronunciarsi sulle questioni sollevate. E' facoltà del Presidente avviare la discussione sull'argomento proposto.

8. Nel caso, il Sindaco o gli assessori interessati risponderanno nel corso della

seduta alle questioni sollevate, contenendo i loro interventi nel termine di cinque minuti ognuno.

ART. 29 - Procedure per la seconda convocazione

1. Quando in seguito alla convocazione del Consiglio non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, ne è dato atto a verbale, con indicazione dei consiglieri intervenuti.

2. E' seduta di seconda convocazione, per oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella immediatamente successiva alla seduta dichiarata deserta.

3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione dev'essere comunque notificata, nei termini e nei modi indicati dal presente regolamento, ai soli consiglieri non intervenuti nella prima seduta dichiarata deserta.

4. L'ordine del giorno notificato ai consiglieri può essere sempre aggiornato, modificato e/o integrato, fino a ventiquattro ore prima della fissata seduta, sia essa di prima sia di seconda convocazione, salvo che l'ordine del giorno medesimo preveda i casi d'urgenza contemplati dal presente regolamento.

ART. 30 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi contemplati nell'articolo seguente e quelli in cui, con deliberazione consiliare motivata, sia altrimenti stabilito.

2. I provvedimenti concernenti persone singole e che non involgano apprezzamenti sulla condotta, sui loro meriti o demeriti, nonché i provvedimenti riguardanti la materia elettorale, sia che si tratti di liste o di discussioni sulle elezioni, sulle dimissioni o sulla decadenza dei consiglieri per qualunque causa, sono adottati in seduta pubblica, ma a votazione segreta.

ART. 31 - Sedute segrete

1. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone fisiche e giuridiche, che involgano apprezzamenti sulla loro condotta, sui loro meriti o demeriti.

2. In tal caso lo scrutinio deve eseguirsi a votazione segreta, dandone atto a verbale.

ART. 32 - Affari per la cui trattazione è richiesto un determinato numero di presenti o per la cui approvazione è richiesto un determinato numero di voti favorevoli

1. Le modifiche allo statuto sono apportate con la maggioranza e le modalità previste dall'art.6 del D.Lgs. n.267/2000.

2. Le deliberazioni del Consiglio comunale aventi ad oggetto la contrazione di mutui debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione.

3. Medesima maggioranza è richiesta quando si adottino deliberazioni vincolanti il Comune per un periodo superiore ad anni cinque.

4. Per le nomine dei Revisori dei Conti e dei componenti la Commissione per la Revisione delle Liste Elettorali, è necessario l'intervento di almeno la metà dei consiglieri, osservandosi rispettivamente le procedure dell'art.234 e dell'art.41 del D.Lgs. n.267/2000.

5. Per l'assunzione in gestione diretta di un pubblico servizio o per la conduzione in economia di servizi contemplati dalla legge sulle municipalizzazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Per l'elezione del Difensore civico si procede come previsto dall'art.18, comma 3, del vigente Statuto comunale.

ART. 33 - Computo del numero legale per la validità delle adunanze in casi particolari

1. Nel numero legale fissato per la validità delle adunanze del Consiglio comunale non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, i congiunti, loro parenti e/od affini, fino al quarto grado civile, vi abbiano interesse.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 34 - Elezione del Sindaco, nomina della Giunta e prima convocazione della seduta consiliare

1. Il Sindaco, rappresentante dell'Amministrazione comunale, fa parte integrante del Consiglio comunale, a cui partecipa come componente.

2. Le modalità di elezione del Sindaco e di nomina della Giunta sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n.81, modificata e integrata dalla legge n.415 del 15 ottobre 1993, dal D.Lgs. 267/2000, nonché dal vigente Statuto.

3. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, nel caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

4. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente e dei due vice Presidenti del Consiglio comunale.

5. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

6. Nella prima seduta convocata, da tenersi ai sensi degli art.40 e 41 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- Convalida degli eletti;
- Elezione del Presidente;
- Comunicazione dei componenti della Giunta;
- Elezione dei componenti della Commissione Elettorale comunale.

Entro e non oltre la seconda seduta il Sindaco presenta le linee programmatiche e di governo (art.23, comma 3, dello Statuto vigente).

ART. 35 - Nomina dei Revisori dei Conti

1. I revisori dei conti sono nominati con le procedure di cui all'art.234 del D.Lgs. n.267/2000. Ai sensi dell'art. 239 della predetta disposizione, il Consiglio comunale può richiedere a chiarimento l'intervento dei revisori in aula.

ART. 36 - Elezione della Commissione per la revisione delle Liste elettorali

1. La Commissione per la revisione delle liste elettorali è costituita da sei componenti effettivi e da sei supplenti, oltre il Presidente, eletti con separate votazioni.

2. Per procedere all'elezione dei commissari ogni Consigliere dispone di un voto.

3. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

4. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età. Il Sindaco non può prendere parte alla votazione.

5. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza.

ART. 37 - Designazione degli scrutatori

1. All'inizio della seduta, il Presidente procede alla designazione di tre scrutatori tra i consiglieri comunali presenti. Di norma spettano due scrutatori alla minoranza e uno alla maggioranza.

ART. 38 - Richiesta di verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto, durante la seduta, a verificare la sussistenza del numero legale per la validità della seduta stessa, a meno che alcuno dei consiglieri avanzi espressa richiesta, anche verbale, in tal senso.

2. Qualora venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per un tempo non superiore a due minuti, trascorso il quale, senza che si sia ricostituito il numero legale, dichiara sciolta la seduta.

ART. 39 - Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono parlare sopra una proposta iscritta all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco dirigendo la parola all'intero Consiglio.

ART. 40 - Regolamentazione degli interventi

1. La proposta di delibera è illustrata al Consiglio dal Sindaco o dall'Assessore competente, nel termine di dieci minuti

decorrenti dalla facoltà di parola concessa dal Presidente del Consiglio.

2. Ogni Consigliere iscritto a parlare sulla proposta dispone di un tempo di cinque minuti, elevato a dieci minuti per il Presidente di ciascun gruppo.

3. E' permessa la cumulazione dei tempi qualora il Gruppo intenda intervenire per il tramite di un solo Consigliere; in tal caso questi avrà a disposizione il tempo del Presidente e la metà della somma dei tempi previsti per il proprio gruppo.

4. La risposta ad ogni intervento resa dal Sindaco e dall'Assessore è contenuta in un tempo determinato della sommatoria dei tempi di intervento dell'argomento di ciascun Consigliere e comunque non oltre i trenta minuti.

5. La conferenza dei Presidenti di gruppo può stabilire, di volta in volta, diverse modalità di regolamentazione degli interventi, in deroga alle previsioni di quest'articolo.

ART. 41 - Divieto di interruzioni e divagazioni

1. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione

2. Per dichiarazione di voto, ogni Gruppo dispone di tre minuti di tempo, qualora un Consigliere dissenta dal proprio Gruppo per motivare il proprio voto, dispone dello stesso tempo.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e pertanto non sono ammesse divagazioni.

4. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

ART. 42 - Interdizione della parola

1. Se il Presidente ha per due volte richiamato un oratore ad attenersi all'argomento in discussione, e questi continui a discostarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta sull'argomento.

ART. 43 - Richiesta della parola per fatto personale

1. Chi domandi la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il Presidente, valutate le circostanze, concede non più di due minuti

per svolgere il relativo intervento, al termine del dibattito sul punto in discussione.

ART. 44 - Precedenza dei richiami di regolamento all'ordine del giorno e alla priorità di una votazione

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione in discussione.

2. Il Presidente concede la parola al proponente per un tempo massimo di cinque minuti dopo di che possono parlare un oratore contro ed uno in favore, e per non più di 5 minuti ciascuno.

3. La decisione del Consiglio, ove occorra, avviene su proposta del Presidente.

ART. 45 - Proposizione di questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento allo stato non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da uno o più consiglieri con facoltà di illustrare le motivazioni nel termine massimo di cinque minuti ciascuno, prima che si inizi la discussione.

2. Sulle questioni pregiudiziali il Consiglio decide senza discussione né dichiarazioni di voto.

ART. 46 - Ordine delle proposte da deliberare - Assenso tacito del Consiglio

1. Il Presidente stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio iscrivendo nell'ordine del giorno dei lavori prima le eventuali proposte di discussione dell'Autorità Governativa, poi quelle del Sindaco e/o della Giunta, infine le proposte e le mozioni dei consiglieri, in ordine di presentazione.

2. Le proposte e le mozioni sono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'avviso di convocazione.

3. L'ordine del giorno può essere invertito quando il Presidente o un Consigliere ne faccia proposta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio.

4. L'ordine dei lavori per ciascuna seduta consiliare è fissato dal Presidente in base agli

argomenti iscritti all'ordine del giorno ed alle materie da trattare.

5. Il Presidente, di norma, quarantotto ore prima della seduta convoca la conferenza dei Presidenti di gruppo consiliari per acquisire il parere sul programma stabilito e concordare eventuali variazioni.

6. Nella conferenza dei Presidenti di gruppo si può concordare il programma riguardante più sedute di Consiglio comunale.

7. La conferenza dei Presidenti di gruppo può, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, concordare i tempi del dibattito sugli argomenti da trattare e la loro suddivisione, proporzionalmente tra i diversi gruppi.

8. In apertura di seduta il Presidente comunica all'assemblea gli accordi raggiunti nella conferenza dei Presidenti di gruppo.

9. Le eventuali proposte alternative potranno essere illustrate nel termine di cinque minuti e sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

ART. 47 - Proposte incidentali

1. Non è parimenti necessaria la preventiva inserzione nell'ordine del giorno dei lavori per una proposta incidentale, quando nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi, almeno un decimo dei consiglieri propongano al Consiglio che sia nominata una commissione, la quale ne faccia accurato studio e ne riferisca all'assemblea consiliare.

2. Possono essere discusse proposte, anche se non iscritte all'ordine del giorno dei lavori, che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte a un fatto avveratosi, e temuto o sperato, di interesse locale o nazionale, e che non impegni il bilancio del Comune, né modificano le norme vigenti.

ART. 48 - Lettura di relazioni illustrative delle proposte

1. Prima che s'inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da una parte della Giunta ovvero dalla competente commissione consiliare permanente, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima.

ART. 49 - Ordine di discussione delle controproposte

1. Le controproposte, quelle cioè che hanno carattere alternativo alla proposta in discussione, debbono essere portate a conoscenza dei consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse, se non dopo che queste siano state respinte.

ART. 50 - Consegna al Presidente degli emendamenti

1. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e rimessi al Presidente per la lettura in aula, prima dell'inizio della discussione della delibera in esame.

ART. 51 - Rinuncia alla proposta e all'emendamento

1. Se un Consigliere rinuncia alla sua proposta o al suo emendamento o sottoemendamento, ogni altro Consigliere può farli propri, e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

ART. 52 - Discussione degli articoli, capitoli o voci

1. Esaurita la discussione generale, ove trattasi di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio può procedere alla votazione, ovvero passare alla discussione dei singoli articoli, capitoli o voci.

2. In ogni caso ciascun consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono letti secondo l'ordine di presentazione, ad iniziare da quelli abrogativi, per proseguire con quelli modificativi e per ultimare con quelli integrativi; o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.

ART. 53 - Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.

2. Il tempo concesso per le dichiarazioni non potrà superare i tre minuti per ciascun gruppo consiliare.

3. Qualora un consigliere comunale voglia dichiarare voto diverso da quello indicato dal

gruppo di appartenenza, ha diritto, per la propria dichiarazione di voto, allo stesso tempo.

4. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Consiglio ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli o capitolo o voci.

5. Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi, a cominciare da quelli abrogativi; a seguire i modificativi, poi gli aggiuntivi. E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

6. I sottoemendamenti sono votati prima degli emendamenti; gli emendamenti proposti dai singoli consiglieri sono votati prima di quelli proposti dalle Commissioni.

ART. 54 - *Correzioni di forma*

1. Prima della votazione di una proposta di deliberazione, un Assessore o un Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della deliberazione o con alcune delle sue disposizioni, e può proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente, delibera.

ART. 55 - *Chiusura della discussione generale*

1. Quando su un qualsiasi argomento in discussione non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

2. Chiusa la discussione, è in diritto del Sindaco e dell'Assessore competente replicare sull'argomento in discussione.

ART. 56 - *Forma delle votazioni*

1. L'espressione del voto è normalmente palese e si effettua per alzata di mano, per appello nominale o per mezzo di idonea strumentazione elettronica.

2. Le deliberazioni concernenti persone fisiche o giuridiche si votano a scrutinio segreto.

3. Possono altresì votarsi a scrutinio segreto quelle deliberazioni per le quali vi sia espressa richiesta in tal senso, anche avanzata da un singolo Consigliere.

4. Si procede a votazione per scrutinio segreto per le proposte di deliberazione che prevedono detta forma di votazione all'atto del loro inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

ART. 57 - *Controprova della votazione per alzata di mano*

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta, anche da un solo Consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

2. Quando il Presidente reputi dubbio il risultato, ordina la votazione.

3. Il controllo della votazione è effettuato da tre scrutatori nominati dal Presidente all'inizio di ogni seduta, di norma individuati nel numero di due per la minoranza e di uno per la maggioranza.

ART. 58 - *Procedura della votazione per appello nominale*

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del sì o del no e fa procedere all'appello dei consiglieri secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.

2. Il Segretario e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni, e li comunicano al Presidente.

ART. 59 - *Procedura della votazione per scrutinio segreto*

1. Lo scrutinio segreto si attua, a seconda dei casi, o per palline bianche e nere o per mezzo di schede o con procedimento elettronico.

2. Nel caso di votazione per palline bianche e nere il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina la "chiama"; il Segretario e gli scrutatori prendono nota dei votanti; ad ogni Consigliere sono date due palline, una bianca ed una nera. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna bianca la pallina bianca e nell'urna nera la pallina nera; il voto contrario nella forma inversa.

3. Chiusa la votazione il Segretario e gli scrutatori contano in ciascuna urna le palline e comunicano al Presidente il risultato.

4. Quando la votazione si procede per mezzo di schede, Il Presidente fa consegnare

a ciascun Consigliere una scheda bianca, avvertendo del numero massimo di indicazioni che vi possono essere iscritte. Indi ordina la "chiama" e ciascun consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.

5. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario e dei tre scrutatori, procede allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

6. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non scritte, a cominciare, nell'ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.

7. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre la rinnovazione.

ART. 60 - *Divieto di parola e proclamazione dell'esito della votazione*

1. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso.

2. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori ne proclama l'esito.

ART. 61 - *Approvazione delle deliberazioni*

1. Fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, per i quali si richiedono maggioranze speciali, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei voti.

2. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche e quelle non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. In caso di parità dei voti, la proposta si intende non approvata.

5. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

ART. 62 - *Proposte ritirate*

1. Le proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale possono essere ritirate previa opportuna motivazione. Al ritiro delle proposte non farà seguito alcun dibattito in aula.

ART. 63 - *Gli Assessori comunali*

1. Gli Assessori comunali non partecipano alle votazioni del Consiglio comunale, ma riferiscono solo in ordine agli atti precedenti la formazione della volontà del Consiglio stesso e perciò la loro presenza non concorre a formare il numero legale della seduta consiliare.

2. Essi partecipano obbligatoriamente, quali relatori, alle illustrazioni che riguardano il loro ufficio.

3. Gli assessori hanno il dovere di astenersi da ogni intervento nelle materie in cui si ravvisi un conflitto di interessi, così come previsto per gli stessi consiglieri comunali nell'art.7 del presente regolamento.

ART. 64 - *Comunicazioni al Consiglio delle deliberazioni adottate dal Commissario straordinario*

1. Ove all'Amministrazione comunale sia stato per alcun tempo preposto un Commissario straordinario, le deliberazioni del Commissario con i poteri del Consiglio devono essere comunicate al Consiglio comunale nella sua prima adunanza.

TITOLO VI PRESIDENZA

ART.65 - *Ufficio di Presidenza*

1. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Comunale, fatto salvo che il Presidente può revocare l'incarico ai due Vice-Presidenti.

3. Al Presidente viene attribuita un'indennità di funzione, come prevede il D.Lgs. 267/2000, mentre ai Vice Presidenti è attribuito un gettone di presenza pari a quello

stabilito per le Commissioni consiliari permanenti, per la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e a quello della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti all'Ufficio di Presidenza sono assicurati attrezzature e servizi necessari. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può segnalare preferenza su personale dell'Amministrazione da assegnare all'incarico e può richiedere al Sindaco che siano attivati contratti esterni da lui incaricati. Tali contratti fiduciari verranno legati alla durata massima del mandato del Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente può recedere da tali contratti in qualsiasi momento.

5. Oltre alle funzioni istituzionali, l'Ufficio di Presidenza provvede alla divulgazione, attraverso il periodico "*Il Comune di Monterotondo*", delle proposte ed iniziative più importanti assunte dal Consiglio comunale.

6. L'Ufficio di Presidenza si riunisce su invito del Presidente del Consiglio nei giorni non coincidenti con le riunioni del Consiglio Comunale. Su richiesta del Presidente, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, possono partecipare il Sindaco, i componenti della Giunta, i Consiglieri comunali e tutto il personale dell'Amministrazione.

7. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche, ad ogni seduta deve essere redatto un verbale anche in forma sintetica il quale deve essere firmato dai presenti alla fine di ogni riunione.

8. Le decisioni sono collegiali, in caso contrario prevale la decisione del Presidente.

ART. 66 - Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente.

2. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un vice Presidente vicario nominato dal Presidente stesso tra i consiglieri di minoranza, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo.

3. In caso di impedimento del vice Presidente vicario, le relative funzioni sono svolte da altro vice Presidente nominato dal Presidente fra i consiglieri comunali sentita la conferenza dei Presidenti di gruppo.

4. Il Presidente deve procedere alla nomina dei due vicepresidenti alla seconda seduta utile del Consiglio comunale.

ART. 67 - Potere discrezionale del Presidente

1. Il Presidente è investito della funzione di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la regolarità della discussione.

2. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il regolamento del Consiglio, concede la facoltà di parola, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni, assistito dagli scrutatori che devono essere designati all'inizio di ogni seduta dallo stesso Presidente.

3. Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza per gravi ragioni di ordine pubblico.

ART. 68 - Disciplina dei Consiglieri

1. Il Presidente formula un *richiamo verbale* al consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni sconvenienti.

2. Il consigliere richiamato può tuttavia fornire spiegazioni al Consiglio.

3. Il Presidente dispone l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta qualora un secondo richiamo all'ordine non sortisca alcun effetto.

4. L'esclusione è comunque disposta dal Presidente qualora un consigliere provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggio o vie di fatto.

ART. 69 - Disciplina delle sedute

1. Nessuna persona estranea può aver accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario Generale, o a chi legittimamente lo sostituisce per assenza o impedimento, agli impiegati e agli uscieri addetti al servizio. Potrà (a seconda delle esigenze delle materie in discussione) essere ammessa la presenza e l'eventuale intervento di persone esterne al Consiglio, previa autorizzazione del Presidente che ne valuta l'opportunità.

2. Le registrazioni o trasmissioni audio e video del Consiglio comunale devono essere

autorizzate dal Presidente del Consiglio comunale.

3. Durante la seduta è vietato fumare in aula.

ART. 70 - *Disciplina del pubblico*

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio, astenendosi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.

2. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque sia causa di disordini.

3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni del presente articolo o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato.

4. Permanendo la turbativa dell'ordine, è in facoltà del Presidente disporre la prosecuzione dei lavori a porte chiuse.

5. Nell'aula o nella parte di aula fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi.

ART. 71 - *Misure d'ordine e di polizia nell'aula consiliare*

1. Nella parte dell'aula riservata al pubblico, i poteri di ordine spettano al Presidente, che li esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza del Corpo dei Vigili Urbani.

2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa, o tolta, la seduta.

TITOLO VII

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEI CONSIGLIERI

ART. 72 - *Facoltà di presentare Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni e proposte di deliberazione dei consiglieri*

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

2. Le proposte di deliberazione, di iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri, sono depositate presso la Segreteria del Consiglio comunale e trasmesse da questa, entro 15 giorni, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, all'assessore competente e al dirigente dell'ufficio competente. Quest'ultimo ufficio dovrà pronunciare il suo parere tecnico, che deve essere allegato alla proposta di deliberazione. L'ufficio competente provvede quindi a trasmettere la proposta alla relativa Commissione Consiliare Permanente. Effettuato l'esame, ove il parere della Commissione sia favorevole, la proposta viene trasmessa alla Segreteria del Consiglio comunale, affinché il Presidente la ponga all'Ordine del giorno.

ART. 73 - *Contenuto e forma delle Interrogazioni*

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco, alla Giunta e per conoscenza al Presidente del Consiglio, per verificare: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

2. L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione.

ART. 74 - *Iscrizione delle Interrogazioni nell'ordine del giorno dei lavori*

1. Le interrogazioni, nell'ordine del giorno di presentazione, sono poste all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento. La conferenza dei Presidenti di gruppo può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni.

2. La trattazione delle interrogazioni in aula deve avvenire comunque entro trenta giorni dalla presentazione, salvo motivate giustificazioni dell'Assessore all'interpellante.

ART. 75 - Risposta alle Interrogazioni

1. Il Presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. La Giunta e per essa il competente Assessore, risponde immediatamente, eccetto che dichiararsi di dover differire la risposta.

2. In quest'ultimo caso indica in quale giorno darà la risposta.

3. L'interrogazione s'intende rinviata se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno, nel caso di rinvio per due sedute consecutive l'interrogazione s'intende rinunziata.

ART. 76 - Replica alle dichiarazioni della Giunta su Interrogazioni

1. Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare se egli sia o no soddisfatto nel tempo di due minuti .

ART. 77 - Carattere d'urgenza delle Interrogazioni

1. Il carattere d'urgenza di una interrogazione, ancorché richiesto dal Consigliere interrogante, viene confermato dall'Assessore competente a rispondere; qualora questi non ritenga sussistere detto carattere, ne dà succinta motivazione in calce all'atto dell'interrogazione.

ART. 78 - Interrogazioni urgenti

1. Sulla richiesta del Consigliere che ad una sua interrogazione da iscriversi all'ordine del giorno dei lavori sia riconosciuto carattere di urgenza, il Presidente, sentita la conferenza dei Presidenti di gruppo, può disporre che venga data risposta con priorità nella prima seduta utile.

ART. 79 - Risposta scritta alle Interrogazioni

1. Nel presentare un'interrogazione, il Consigliere dichiara se intenda avere risposta scritta. In questo caso, entro i termini previsti dalla legge, la Giunta, e per essa il competente Assessore, dà risposta scritta

all'interrogante e la comunica al Presidente. La risposta scritta è inserita nel processo verbale delle sedute.

2. La Giunta o per essa il competente Assessore rispondono alle interrogazioni entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione al protocollo. Trascorso tale termine la Giunta o il competente assessore hanno l'obbligo di dare risposta scritta al consigliere interrogante.

ART. 80 - Contenuto e forma dell'Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco e alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.

2. Essa è presentata per iscritto senza motivazione.

ART. 81 - Iscrizione delle Interpellanze nell'ordine del giorno dei lavori

1. Le interpellanze sono iscritte nell'ordine del giorno dei lavori secondo le norme stabilite per le interrogazioni dall'art. 74 del presente regolamento.

ART. 82 - Risposte alle Interpellanze

1. Il Presidente dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori. La Giunta e per essa il competente Assessore, risponde immediatamente, eccetto che dichiararsi di dover differire la risposta.

2. In quest'ultimo caso indica in quale giorno darà la risposta.

3. L'interpellanza s'intende rinviata se l'interpellante non si trovi presente quando arriva il suo turno, nel caso di rinvio per due sedute consecutive l'interpellanza s'intende rinunziata.

4. In caso di replica vale il tempo stabilito in due minuti .

ART. 83 - Trattazione delle Interpellanze e delle Interrogazioni

1. Tanto su richiesta del Presidente come dei consiglieri interessati, e sempre che il Consiglio lo consenta, interpellanze ed interrogazioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, sono svolte contemporaneamente.

2. Può essere fissata una seduta straordinaria del Consiglio per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non

esaurite nelle sedute precedenti e per le quali non ricorrano ragioni speciali di rinvio.

ART. 84 - *Contenuto e forma delle Mozioni*

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco ed alla Giunta, diretto a promuovere un'ampia discussione di indole tecnico-amministrativa su un argomento di particolare importanza, che abbia o no già formato oggetto d'interrogazione o d'interpellanza, ed allo scopo di stimolare l'attività deliberativa della Giunta e del Consiglio.

2. Essa è presentata per iscritto e può essere motivata.

ART. 85 - *Inserzione delle Mozioni nell'ordine del giorno dei lavori*

1. Le mozioni sono inserite nell'ordine del giorno dei lavori della prima adunanza consiliare successiva alla loro presentazione, comunque entro 24 ore prima la fissata adunanza.

ART. 86 - *Ritiro delle Mozioni*

1. Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere ritirata se tre o più consiglieri si oppongono al ritiro.

ART. 87 - *Discussione di Mozioni relative a fatti o argomenti identici o connessi*

1. Qualora siano state presentate più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, queste sono oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, se in conseguenza di quanto stabilito nel comma precedente, una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

ART. 88 - *Precedenza delle Mozioni sulle Interpellanze*

1. Nell'ordine del giorno dei lavori le mozioni hanno la precedenza sulle interrogazioni ed interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto. In tal caso gli interroganti e gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze e sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

ART. 89 - *Discussione delle Mozioni*

1. Il Presidente dà o fa dare lettura delle mozioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori. La lettura, con relativa illustrazione della mozione, non deve superare il tempo di cinque minuti.

2. Ogni gruppo dispone ad un tempo pari a cinque minuti, più un minuto per ogni suo componente. Il Sindaco dispone di un tempo pari a cinque minuti più un minuto per ogni componente della Giunta.

3. Il tempo concesso per dichiarazione di voto ad ogni gruppo è pari a tre minuti; un consigliere che voglia dichiarare un voto contrario al proprio gruppo ha diritto allo stesso tempo.

4. Nel caso in cui il presentatore della mozione non risulti presente in aula per due sedute consecutive del Consiglio, la mozione si intende ritirata.

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

ART. 90 - *Funzioni di Segretario*

1. Il Segretario Generale del Comune svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio comunale. In sua assenza o impedimento lo sostituisce il vicesegretario.

2. In caso di impedimento del Segretario generale il Consiglio può investire uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

3. L'esclusione del Segretario Generale è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

ART. 91 - *Compilazione e contenuto dei processi verbali*

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale; debbono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della proposta di delibera se non è stata modificata dal Consiglio e della parte dispositiva delle deliberazioni, nonché il

numero di voti resi pro e contro per ogni proposta.

2. Dai verbali deve farsi constare se le discussioni o deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.

3. I verbali devono contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

4. Per assicurare una più completa verbalizzazione, la segreteria si avvale di attrezzature di registrazione magnetica o di elaborazione informatica o di stenotipia.

ART. 92 - Sottoscrizione dei verbali

1. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART. 93 - Redazione, stampa e deposito degli atti consiliari

1. Tutti gli atti e provvedimenti del Consiglio sono redatti e depositati nell'archivio del Comune a cura dell'ufficio del Segretario Generale.

ART. 94 - Deposito delle proposte presso il Segretario generale

1. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione solo se depositate presso il Segretario generale con tutti gli allegati necessari per essere esaminate, contestualmente alla data di convocazione del Consiglio.

2. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze.

TITOLO IX

INCARICHI AD AZIENDE SPECIALI

ART. 95 - Nomina del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi comunali.

2. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente delle aziende speciali sono designati e nominati dal Sindaco al di fuori del Consiglio comunale e della Giunta, tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a

consigliere comunale e siano forniti di esperienza specifica; durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e possono essere riconfermati per un solo ulteriore incarico.

3. Spetta al Consiglio comunale fissare gli indirizzi e gli obiettivi finali delle aziende speciali, affinché la loro attività sia rigorosamente informata a criteri di efficienza ed economicità.

4. Il Consiglio comunale potrà, di volta in volta e nel rispetto delle norme fissate dal regolamento comunale e dalla legge, predisporre organi e forme di verifica nonché di vigilanza, onde accertare che la gestione delle aziende speciali sia conforme agli indirizzi generali deliberati.

ART. 96 - Compiti del Consiglio comunale nei confronti delle Aziende

1. Spetta al Consiglio comunale:

- a) approvare lo statuto dell'azienda;
- b) approvare i criteri di designazione e nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore della Azienda;
- c) provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'azienda, secondo la composizione fissata dallo Statuto.

ART. 97 - Istituzioni

1. Le istituzioni vengono costituite nei modi e termini del vigente Statuto comunale. Al Consiglio comunale, oltre ai poteri previsti in detta disposizione, spetta di promuovere nei confronti delle istituzioni, iniziative di indagine e vigilanza - secondo le norme del presente regolamento e delle leggi vigenti - onde accertare la conformità dell'attività svolta alle finalità loro assegnate.

ART. 98 - Aziende speciali

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, anche quando sia trascorso il termine del loro mandato.

2. Qualora il Presidente o taluno dei consiglieri di amministrazione vengano sostituiti nel corso del mandato, il sostituto resta in carica solo per il periodo di completamento dello stesso mandato.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende Speciali e delle Istituzioni possono essere revocati dalla carica con provvedimento motivato del Sindaco.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

ART. 99 - Nuove procedure di convocazione

1. Realizzato il piano d'informatizzazione dell'Amministrazione Comunale, si potranno utilizzare nuove procedure per la convocazione dei Consiglieri, sia alle sedute del Consiglio che alle riunioni delle Commissioni .

2. Potrà essere utilizzata, come mezzo di convocazione, la posta elettronica per tutti i Consiglieri che ne faranno richiesta.

3. I Consiglieri potranno inviare interrogazioni, interpellanze e mozioni a mezzo di posta elettronica.

ART.100 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia ed in particolare il regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.275 del 1 luglio 1976.

.....